

Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno"  
**"Disciplinare inerente le attività subacquee"**  
ANNO 2003

Le attività subacquee all'interno dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno" sono regolamentate ed autorizzate, come previsto dal Decreto Istitutivo del Ministero dell'Ambiente del 29/11/2000, dall'Ente gestore dell'Area "RomaNatura".

In attesa del completamento degli studi e monitoraggi che consentiranno di valutare gli eventuali impatti sull'ambiente nel suo complesso derivanti dalle attività subacquee ed in attesa di una legge quadro nazionale o regionale sulla disciplina delle attività subacquee, per il corrente anno 2003 vengono emanate le seguenti norme.

### **Art. 1 Disposizioni Generali**

Nell'AMP è consentita l'effettuazione di visite subacquee guidate, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art. 2 e l'effettuazione di visite subacquee di privati nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art. 3.

Sono ammessi esclusivamente subacquei che dimostrino il possesso di Brevetto di immersione che autorizzino immersioni oltre i 18 metri di profondità da una delle seguenti Federazioni/Associazioni:

- A.N.I.S. (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei )
- C.M.A.S. (Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques)
- IDEA (International Diving Educators Association)
- F.I.A.S. ( Federazione Italiana Attivita' Subacquee)
- F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attivita' Subacquee)
- FISA sub (Federazione Italiana Sport Acquatici)
- N.A.U.I. (National Association of Underwater Instructors)
- NASDS (National Association of Scuba Diving Schools Italia)
- NASE Italia (National Academy of Scuba Educators)
- P.A.D.I. (Professional Association of Diving Instructors)
- P.D.I.C. (Professional Diving Instructor Corporation)
- S.S.I. Italia (Scuba Schools International)
- UISP (Lega nazionale attivita' subacquee)

o che siano in possesso di pari capacità dimostrabili con attestati di carattere professionale o militare.

Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalle normative nazionali e locali.

Il numero massimo di subacquei per ogni immersione è stabilito come segue:

- a. (venti) per le visite subacquee guidate organizzate dalle imprese di cui all'art. 2
- b. (quindici) per visite subacquee guidate organizzate dalle associazioni di cui all'art. 2
- c. (sei) per le visite subacquee di privati di cui all'art.3

La navigazione delle imbarcazioni che effettuano il trasporto dei subacquei deve avvenire con rotta diretta ai siti di immersione, e velocità massima di quattro nodi, al solo scopo di raggiungere i siti di ormeggio appositamente previsti dall'Ente Gestore, in base a quanto stabilito all'articolo 4.

I subacquei autorizzati a frequentare l'AMP sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento indicate in Allegato al presente Disciplinare.

### **Art. 2 Visite subacquee con appoggio di unità navali di associazioni e imprese**

L'Ente Gestore può rilasciare, su richiesta, un'autorizzazione annuale ovvero stipula una convenzione con soggetti iscritti al registro di cui al seguente art. 5.

Ogni impresa o associazione può essere autorizzata esclusivamente per le unità navali già autorizzate ai sensi del punto 1 del presente articolo, e in ogni caso per un numero di unità navali non superiori a 4.

Tutte le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

L'Ente Gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell'autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato.

### **Art. 3 Visite subacquee di privati**

L'Ente Gestore può rilasciare, su richiesta, un'autorizzazione a privati che intendano effettuare visite subacquee, fino a un massimo di (15) subacquei al giorno che utilizzino non più di (5) natanti, e determina eventuali corrispettivi economici.

Le visite subacquee dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore per il tramite degli uffici competenti e secondo le seguenti procedure:

- a. l'autorizzazione potrà essere validamente richiesta mediante l'utilizzo di Fax e/o Posta elettronica o recandosi personalmente negli uffici dell'Ente gestore: il contrassegno autorizzativo dovrà essere ritirato unicamente presso tali uffici, dietro presentazione di un documento di identità valido;
- b. l'autorizzazione andrà richiesta con congruo preavviso rispetto al giorno dell'immersione. Detto preavviso non potrà superare i quindici giorni;
- c. la richiesta di autorizzazione dovrà contenere:
  - giorno ed orario presunto di immersione
  - estremi del natante utilizzato
  - dati dei richiedenti che attestino il possesso dei titoli abilitanti all'immersione di cui all'art.1;
- d. il contrassegno autorizzativo dovrà essere conservato dal richiedente e condotto con sé per poter essere esibito al personale degli Enti preposti alla sorveglianza dell'area;
- e. al termine dell'immersione il contrassegno autorizzativo dovrà essere restituito all'Ente Gestore.

### **Art. 4 Navigazione all'interno dell'Area Protetta**

La navigazione all'interno dell'Area Marina Protetta dovrà essere diretta verso le zone di pesca ed ad una velocità non superiore ai quattro (4) nodi. La stessa velocità massima dovrà essere tenuta per la pesca alla traina.

### **Art.5 Disciplina degli ormeggi per le attività subacquee**

I siti di ormeggio per le attività subacquee, sono individuati dall'Ente Gestore, nel numero consentito a seguito delle risultanze tecniche e scientifiche, conseguenti a ricerche mirate.

### **Art.6 Registro delle imprese ed associazioni**

1. Presso l'Ente gestore è istituito il registro delle imprese e delle associazioni senza scopo di lucro che possono essere abilitate ad operare all'interno dell'Area Marina Protetta.

Ai fini dell'iscrizione in tale registro, i soggetti devono essere in grado di dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

essere imprese che prevedono nel loro statuto l'attività di accompagnamento a subacquei, o che esercitano tale attività grazie ad una specifica licenza; oppure: essere associazioni senza scopo di lucro che prevedono espressamente nel loro statuto l'attività subacquea (didattica o ricreativa) e inoltre: aver sede legale o secondaria, nei Comuni di Roma o Pomezia.

2. Ogni impresa o associazione che richieda l'iscrizione al registro si impegna a verificare che i subacquei accompagnati siano in possesso dei titoli previsti dall'Ente gestore per i subacquei privati e si assume qualunque responsabilità derivante dalla mancata verifica di tale condizione.

### **Art. 7 Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive**

Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, di carattere professionale, da realizzarsi all'interno dell'AMP, dovranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzate dall'Ente gestore. Copia delle immagini riprese dovranno essere consegnate, a titolo gratuito, all'Ente gestore che si riserva la facoltà di utilizzarle, ai propri fini istituzionali, citandone la fonte.

## **Art. 8 Violazione delle Norme e Sanzioni**

Per quanto inerente la violazione delle norme fissate dal presente disciplinare, oltre a quanto in potestà dell'Ente per il ritiro dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, restano valide le sanzioni stabilite dalla legge 979/1982, titolo V, comma 30.

L'Ente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'accesso all'AMP a quanti abbiano violato le norme sancite in materia dalla vigente normativa e dal presente disciplinare.

## **Art. 9 Corrispettivo monetario**

L'Ente si riserva la facoltà di determinare l'eventuale pagamento di un corrispettivo monetario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3.

## **Art. 10 Diffusione del Regolamento**

Al fine di assicurare la massima diffusione del presente Disciplinare, copia dello stesso viene pubblicata sul sito Internet dell'Area Marina Protetta ([www.ampsecchetorpaterno.it](http://www.ampsecchetorpaterno.it)).

Copia del Disciplinare viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Fiumicino.

## **Allegato (Norme di comportamento)**

1. Controllare la propria velocità di discesa in prossimità del fondale, evitando di "atterrare" violentemente sugli organismi bentonici;
2. Una volta sul fondo, spostarsi nuotando a non meno di un metro e mezzo dal fondale, evitando così di urtare, anche accidentalmente, gli organismi e di alzare il sedimento fangoso: avvicinarsi al fondale solo se si è visto qualcosa di particolare, facendo attenzione a limitare i propri movimenti sia nella discesa che nella risalita;
3. Evitare di toccare qualsiasi organismo, per qualunque motivo, anche solo temporaneamente o per fare fotografie;
4. Raccogliere piccoli rifiuti dai fondali per trasportarli a terra e gettarli nei cassonetti a terra; rifiuti ingombranti o grandi reti da pesca abbandonate dovrebbero essere segnalati all'Ente gestore che provvederà, nel caso, alla loro rimozione. Non rimuovere reti o lenze impigliate negli organismi o incrostati da alghe o gorgonie: l'operazione potrebbe essere più dannosa che benefica.
5. Evitare di avvicinarsi volontariamente o di cercare di dare da mangiare ai pesci: se restate fermi ci sono buone possibilità che si avvicinino loro (sono abbastanza curiosi). I pesci sanno da soli cosa e dove trovare da mangiare: cibi non adatti potrebbero fargli male.
6. Evitare di entrare per qualsiasi motivo nelle piccole grotte presenti sui fondali dell'AMP: oltre al fatto che la cosa è, di per sé, pericolosa, le bolle d'aria emesse dagli erogatori che si attaccano al tetto della grotta "bruciano" gli organismi che le popolano.
7. Evitare di raccogliere le conchiglie o anche gli organismi che possono sembrare morti. La natura ricicla tutto!
8. Limitare il tempo di ormeggio alla boa a quanto necessario all'immersione ed alle operazioni di ingresso ed uscita dall'acqua: lasciate che anche gli altri subacquei possano godere delle bellezze dei fondali.